

+

Prüfstelle
Organismo di valutazione
Organn de valutazion

L'istituto del whistleblowing in Provincia e in alcuni enti da essa dipendenti

Audit ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e) della Legge
provinciale n. 6/2022

AUDITORS

Cinzia Flaim
Irmgard Prader

PRÜFSTELLE
ORGANISMO DI VALUTAZIONE

39100 Bozen | Freiheitsstraße 66
39100 Bolzano | Corso Libertà, 66

Tel. 0471 402 212 | Fax 0471 260 114
pruefstelle@landtag-bz.org | organismodivalutazione@consiglio-bz.org
www.landtag-bz.org/de/pruefstelle.asp
www.consiglio-bz.org/it/organismo-di-valutazione.asp
PEC: pruefstelle.organismovalutazione@pec.prov-bz.org

Dicembre 2024

INDICE

I. Introduzione	
1.1 Finalità, ambito e metodologia dell'audit	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.2 Quadro normativo di riferimento.....	5
II. Analisi dello stato di fatto	
2.1 Il whistleblowing nell'amministrazione provinciale	13
2.2 Il whistleblowing presso l'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima.....	18
2.3 Il whistleblowing presso l'Istituto per l'Edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano.....	21
III. Conclusioni	
3.1 Amministrazione provinciale	21
3.2 Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima	22
3.3 Istituto per l'edilizia della Provincia Autonoma di Bolzano	23

I. Introduzione

1.1 Finalità, ambito e metodologia dell'audit

Ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e) della L.P. n. 6/2022, l'Organismo di valutazione redige una relazione sulla legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della Provincia e degli enti dipendenti.

Il Programma di attività dell'Organismo di valutazione prevede per l'anno 2024, nell'ambito dell'attività del suddetto controllo, la prosecuzione dell'audit, già avviato nel 2023, avente ad oggetto l'implementazione del whistleblowing in Provincia e in alcuni enti da essa dipendenti, inteso quale istituto di tutela a protezione del dipendente che segnali un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro ad un soggetto in grado di agire al riguardo.

Trattasi di un importante tassello nell'ambito del rispetto delle regole e dell'etica pubblica, disciplinato nella normativa europea e nazionale quale strumento di prevenzione degli illeciti e al tempo stesso quale manifestazione del diritto di espressione della persona.

Nel corso dell'audit sono stati verificati i seguenti aspetti:

- quadro normativo di riferimento di cui alla Direttiva (UE) 2019/1937 e del D. Lgs. 24/2023, nonché della Provincia autonoma di Bolzano, che regolano l'istituto del whistleblowing;
- attivazione dei canali di segnalazione e procedure di gestione delle segnalazioni;
- misure organizzative finalizzate alla tutela della riservatezza dell'identità e alla protezione rispetto ad eventuali atti ritorsivi;
- formazione del personale addetto al ricevimento delle segnalazioni.

Tali aspetti sono stati verificati con riferimento alla Provincia e ad altri due enti da essa dipendenti; a giudizio professionale degli auditors sono stati scelti due enti che non sono stati oggetto di recenti audit, quali l'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano e Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima.

Con riferimento agli aspetti già menzionati, l'obiettivo dell'attività di audit è consistito nella verifica dell'implementazione del whistleblowing e della relativa conformità alle norme di legge in Provincia, nell'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano e nell'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima.

L'audit si è svolto secondo le Linee guida per l'attività di audit e di consulenza, approvate dall'Organismo di valutazione in data 20/01/2021 in base agli standard professionali dell'IIA (Institute of Internal Auditors) e alle norme di controllo dell'INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions), attraverso l'intervista al Direttore dell'Ufficio Affari istituzionali ed al funzionario dell'Ufficio medesimo delegato alla gestione delle segnalazioni, inclusa una demo relativa alla nuova piattaforma informatica disponibile per le segnalazioni e attraverso un questionario sottoposto ai

Direttori dell'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano e dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima.

1.2 Quadro normativo di riferimento

L'istituto del whistleblowing è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano con la L. 190/2021, che ha modificato il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserendo l'art. 54-bis; tale disposizione ha previsto un meccanismo di tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti commessi all'interno dell'ente in cui opera.

A seguito dell'entrata in vigore della Direttiva (UE) 23 ottobre 2019, n.1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante *“La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* e del recente Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio”*, viene prevista una disciplina dettagliata ed organica, estesa anche al settore privato, finalizzata a:

- tutelare il whistleblower, ovvero colui che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato;
- scoraggiare e prevenire la commissione di illeciti e di atti di mala amministrazione e rafforzare la trasparenza e la responsabilità negli enti pubblici e privati, per promuovere, così come recita la Direttiva europea citata, “una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa all'interno delle organizzazioni nel cui ambito le persone segnalanti sono considerate elementi che contribuiscono in modo significativo all'autocorrezione e all'eccellenza.”

A livello provinciale il riferimento normativo circa la tutela del whistleblower rimane la disciplina nazionale; l'attuazione di essa è attualmente rappresentata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 94 del 06/02/2018 che disciplina la procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite.

Si riportano di seguito i passaggi fondamentali della disciplina nazionale.

1.2.1 I destinatari della disciplina a tutela del whistleblower

Sono destinatari di tale disciplina e tutela non solo i dipendenti, ma un'ampia platea di soggetti, che pur non avendo la qualifica di lavoratore, possono trovarsi in una situazione di vulnerabilità economica nell'ambito dell'attività professionale (cfr. art. 3 del D. Lgs. 24/2023):

- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti

- del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

La tutela prevista per chi effettua le segnalazioni si estende anche:

- a coloro che, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo, assistono i whistleblowers nel processo di segnalazione (i cosiddetti "facilitatori");
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

La segnalazione può avvenire non solo in costanza del rapporto di lavoro o di collaborazione, ma anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

1.2.2 L'oggetto della segnalazione del whistleblower

Sono oggetto di segnalazione, di divulgazione pubblica o di denuncia, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui si è venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cfr. art. 2 del D. Lgs. 24/2023).

Riguarda quindi informazioni su comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che possono consistere in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali o condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea (per es. appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi

informativi);

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le informazioni possono riguardare non solo detti comportamenti, atti o omissioni, ma anche:

- le condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- fondati sospetti in ordine alle violazioni indicate.

Rimangono escluse dalla tutela normativa unicamente le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

1.2.3 I canali e le procedure di segnalazione

Gli enti devono predisporre un apposito canale di segnalazione interno (cfr. art. 4 del D. Lgs. 24/2023), per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni. Tale canale deve:

- garantire la riservatezza anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici;
- consentire di effettuare segnalazioni in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online), o orale, attraverso linee telefoniche o in alternativa con sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Gli enti devono definire le procedure per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni.

I soggetti del settore pubblico tenuti a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) devono affidare a quest'ultimo la gestione del canale interno. Saranno poi individuate ed espressamente autorizzate altre persone destinate ad operare nel ricevimento e nella gestione delle segnalazioni sotto la direzione del RPCT.

La normativa, ai fini di assicurare una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione e dare un corretto seguito alla segnalazione, ha definito l'iter procedurale successivo alla segnalazione interna (cfr. art. 5 del D. Lgs. 24/2023), cui gli addetti alla gestione delle segnalazioni è tenuto ad attenersi; il soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni deve:

- rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data

- di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante;
- chiedere integrazioni, se necessario;
- fornire un riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Gli enti sono tenuti altresì (cfr. art. 5 del D. Lgs. 24/2023), nell'ottica di evitare errori da parte del segnalante, ad inserire sul sito internet informazioni chiare e comunque fornire informazioni facilmente accessibili circa l'utilizzo del canale.

Il whistleblower ha a disposizione anche un canale esterno, affidato all'Autorità anticorruzione (ANAC), da utilizzarsi unicamente a determinate condizioni espressamente e tassativamente previste dal D. Lgs 24/2023 (cfr. art. 7):

- a) il canale di segnalazione interna non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme a quanto previsto dalla normativa;
- b) la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- c) la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Trattasi di un meccanismo finalizzato a fornire ulteriori strumenti al whistleblower in un'ottica di escalation, laddove necessario. Anche in ordine all'utilizzo di tale canale, gli enti debbono fornire chiare informazioni.

1.2.4 La buona fede del whistleblower

Il D. Lgs. citato prevede un sistema di protezione a favore del whistleblower, che scatta a condizione che il medesimo, al momento della segnalazione, abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere (cfr. art. 16 del D.Lgs. 24/2023).

È richiesta cioè la buona fede del segnalante, basata su elementi oggettivi tali da far sorgere nel segnalante il ragionevole convincimento che i fatti rappresentati siano veri (e non siano il risultato di mere voci di corridoio ovvero di notizie manifestamente false nonché di notizie di pubblico dominio)¹.

Non rilevano i motivi, anche personali, che hanno indotto la persona a segnalare/denunciare/divulgare, ma rileva unicamente la dimensione oggettiva di ciò che viene segnalato.

¹ Cfr. Relazione illustrativa alle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE e delle disposizioni normative nazionali, approvate con delibera ANAC n.311 del 12 luglio 2023.

Secondo l'ANAC, il giusto punto di equilibrio è rappresentato dalla necessità di verificare, sempre e in ogni caso, che l'oggetto della segnalazione del dipendente pubblico sia tale da far emergere la sussistenza nell'animo del segnalante di un interesse a tutelare l'integrità della p.a. Tale interesse, però, non deve essere unico o esclusivo, ben potendo accompagnarsi ad un interesse anche personale del segnalante che, attraverso la tutela di quello pubblico, troverebbe soddisfazione².

1.2.5 Il sistema di protezione

Il sistema di protezione contemplato dal decreto (cfr. art. 12 e Capo III del D.Lgs. 24/2023) si articola in quattro forme di tutela:

1. Tutela della riservatezza;
2. Tutela da misure ritorsive;
3. Limitazione della responsabilità;
4. Misure di sostegno.

Le prime tre forme di tutela riguardano i dipendenti; la quarta riguarda invece la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano assistenza e consulenza a titolo gratuito in caso di segnalazione.

1.2.6 La tutela della riservatezza

La tutela della riservatezza (cfr. art. 3 del D. Lgs. 24/2023) presenta una duplice declinazione:

- la segnalazione e la relativa documentazione è sottratta all'esercizio del diritto di accesso documentale nonché all'esercizio del diritto di accesso civico;
- è vietato rivelare l'identità del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. Il legislatore precisa che a dover essere tutelato non è soltanto il nominativo del segnalante ma anche ogni altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, l'identificazione dell'autore della segnalazione.

Il divieto di rivelazione vale anche per la persona a cui è rivolta la segnalazione nonché alle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati sulla base della segnalazione.

Infine, nel procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non potrà essere rivelata laddove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione (anche se conseguenti alla stessa). La segnalazione potrà essere usata ai fini di un procedimento disciplinare nei confronti della persona segnalata solo se:

- tale procedimento sia fondato, in tutto o in parte, sulla segnalazione;
- la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;

² Cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-311-del-21-giugno-2022>.

- la persona segnalante, dopo aver ricevuto una comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione, abbia dato il consenso alla rivelazione della propria identità.

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, delle divulgazioni pubbliche o delle denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali³.

Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 sono titolari del trattamento i soggetti che istituiscono i canali di segnalazione interni (nel nostro caso la Provincia autonoma o i singoli enti).

Come noto, la disciplina sulla tutela dei dati personali stabilisce che i titolari e i contitolari del trattamento, prevedano, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.⁴

A tal riguardo, per la trattazione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce vanno individuate persone espressamente autorizzate e previamente istruite dai titolari del trattamento⁵.

Occorre avere riguardo all'assetto organizzativo interno di ogni ente in modo da prevedere che le autorizzazioni al trattamento dei dati siano tali da ricomprendere tutte le persone che sono coinvolte nella gestione delle segnalazioni (si pensi al caso in cui erroneamente la segnalazione invece di pervenire attraverso i canali corretti pervenga tramite protocollo).

Tali soggetti devono inoltre ricevere un'adeguata e specifica formazione professionale volta ad accrescerne le competenze specialistiche anche in materia di normativa sulla protezione dei dati personali, sicurezza dei dati e delle informazioni, nonché in tema di addestramento relativamente alle procedure predisposte.

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali e del D.Lgs. n. 24/2023, i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare, in particolare, i seguenti principi fondamentali:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»);

³ Cfr. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR); D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; D.Lgs. 51/2018 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*; Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla *“Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati”*.

⁴ Cfr. art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 e succ.mod.

⁵ Cfr. artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal riguardo il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio;
- assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («esattezza»);
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (cfr. art. 14 del D. Lgs.24/2023) («limitazione della conservazione»);
- effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). Nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni e del canale esterno di segnalazione, è di regola da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al predetto principio di integrità e riservatezza. Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate;
- definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali; occorre in particolare adottare misure tecniche e organizzative fin dalla progettazione del canale di segnalazione (privacy by design) e garantire che per impostazione predefinita (privacy by default) siano trattati solo i dati personali strettamente necessari in relazione alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti.
- effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati volta ad analizzare i rischi a carico di tutte le figure coinvolte (whistleblowers, persone segnalate, terzi) e ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato alla probabilità e alla gravità dei rischi individuati (cfr. art. 13);
- rendere ex ante ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, piattaforma, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 tale informativa (che può essere, ad esempio, inclusa nell'atto organizzativo adottato dall'amministrazione/ente per la gestione delle segnalazioni ovvero pubblicata in un'apposita sezione dell'applicativo informatico utilizzato per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni), deve essere resa nel momento in cui i dati personali sono ottenuti e deve contenere una serie di indicazioni specifiche. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, all'identità e ai dati di contatto del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento, ove presente, e della persona autorizzata al trattamento, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; il periodo di conservazione dei dati

personali. Non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati (anche per evitare elevati flussi informativi dai quali è possibile dedurre il coinvolgimento della persona in una segnalazione vanificando le tutele per la riservatezza);

- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;
- garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali;
- garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

Inoltre, la conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione può protrarsi per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per non più di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione definito dal GDPR.

Infine, gli enti devono disciplinare il rapporto con eventuali fornitori di servizi che trattano dati personali per loro conto (quali, ad esempio, fornitori della piattaforma informatica adottata come canale per la ricezione e gestione delle segnalazioni, ove incaricati dell'amministrazione del sistema) con un data processing agreement, ovvero un accordo per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla *“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”*) o ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 51/2018 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati”*.

1.2.7 La tutela da misure ritorsive

Essa si sostanzia essenzialmente nella tutela di ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. A tale riguardo, il legislatore nazionale ha accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m): «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

L'art. 17, comma 4, del D.lgs. 24/2023 fornisce, poi, un elenco esemplificativo e non tassativo di ciò che può costituire una ritorsione: licenziamento, mancata promozione, adozione di misure disciplinari, mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, danni, anche reputazionali “in particolare sui social media”, note di demerito, mutamento di funzioni, modifica dell'orario di lavoro.

Secondo ANAC possono costituire ritorsioni anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi)⁶.

Nel caso del segnalante, è a carico di colui che ha posto in essere i comportamenti, le omissioni o gli atti l'onere di provare che tali comportamenti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione.

Infine, la violazione del divieto, comporta due ordini di conseguenze:

- la nullità degli atti assunti in violazione del divieto;
- la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 10.000 e i 50.000 euro da parte dell'ANAC.

1.2.8 Le limitazioni di responsabilità

Le limitazioni di responsabilità rappresentano un'ulteriore tutela (cfr. art. 20): il segnalante non è punibile penalmente, civilmente e amministrativamente, rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.⁷

Tale tutela è condizionata a due aspetti:

- al momento della segnalazione il whistleblower abbia fondati motivi per ritenere che tutte le informazioni rivelate siano necessarie per svelare la violazione;
- la segnalazione sia stata effettuata in conformità alla disciplina normativa.

II. Analisi dello stato di fatto

2.1 Il whistleblowing nell'amministrazione provinciale

La Giunta provinciale con propria delibera n. 1113/2023 avente ad oggetto "*Whistleblowing-Procedura delle segnalazioni di informazioni su violazioni*" ha adeguato le precedenti procedure di gestione delle segnalazioni alle nuove disposizioni dettate dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dal D.lgs. 24/2023, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, prevedendo, tra i diversi canali di segnalazione, una

⁶ Cfr. Relazione illustrativa alle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE e delle disposizioni normative nazionali, approvate con delibera ANAC n.311 del 12 luglio 2023.

⁷ Cfr. Relazione illustrativa del D. Lgs. 24/2023: non sono punibili o sanzionabili la violazione del segreto d'ufficio e professionale, la violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali e l'eventuale offesa della reputazione della persona coinvolta a causa della segnalazione o diffusione di informazioni.

piattaforma informatica e disciplinando ex novo la procedura.

In merito all'istituto del whistleblowing, alle modalità e ai canali di segnalazione è stata data comunicazione tramite apposita sezione del sito istituzionale Segnalazioni di informazioni su violazioni (provincia.bz.it) - <https://diritto.provincia.bz.it/it/whistleblower>).

Per sensibilizzare ed informare il personale provinciale, è stata inoltre pubblicata una news su myNET, avente ad oggetto l'approvazione della nuova procedura di whistleblowing, una breve illustrazione delle finalità dell'istituto e della nuova piattaforma informatica, con l'indicazione del link alla sezione del sito istituzionale dedicata all'argomento in questione, da cui è possibile accedere alla piattaforma (<https://diritto.provincia.bz.it/it/whistleblower>).

Attualmente il Codice di comportamento del personale, nella versione vigente, non reca e/o non richiama una disciplina in materia di whistleblowing. Secondo quanto dichiarato dai componenti del gruppo di lavoro, il Codice è in fase di aggiornamento e si prevede l'inserimento di un articolo sull'argomento nella nuova versione.

2.1.1 La piattaforma informatica

La piattaforma informatica è la piattaforma *"Provincia di Bolzano | Home (integrityline.com)"*, predisposta da EQS Group, su incarico di SIAG S.p.A.

La piattaforma prevede un inserimento guidato dei dati della segnalazione, prevede e gestisce le informative di privacy ed offre strumenti per la gestione del workflow dell'istruttoria.

La gestione delle segnalazioni avviene direttamente ed esclusivamente ad opera di personale interno all'amministrazione provinciale.

In ogni caso, le segnalazioni possono essere anonimizzate, in modo tale che i dati relativi all'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti non siano visibili in via ordinaria a chi gestisce la segnalazione e siano visibili soltanto nei casi di motivata necessità. Anche le interlocuzioni successive alla segnalazione avvengono in maniera anonima.

Qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti, diversi dai gestori della segnalazione, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, si procede all'oscuramento dei dati personali. Infatti, l'accesso all'intera segnalazione è limitato ai componenti del gruppo di lavoro appositamente nominato. Gli altri soggetti, che di volta in volta possono essere coinvolti nell'istruttoria, non hanno accesso ai dati identificativi del segnalante.

Per ogni segnalazione e per ciascuna attività, viene creato il registro revisioni, grazie al quale è possibile vedere direttamente dal sistema l'intero iter di revisione e l'attività di editing. È tracciata l'attività degli utenti del sistema, nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

Infine, la piattaforma offre una varietà di dashboard e grafici interattivi (contenenti dati come, ad esempio, il numero di giorni necessario in media a chiudere le segnalazioni, il numero di casi attivi, il numero di casi per tipologia, l'analisi dei casi per area geografica, sede o dipartimento) con funzioni di ricerca per l'analisi dei dati e la conseguente reportistica; tutte le informazioni possono essere

scaricate in formato Excel.

I fornitori del sistema informatico hanno rilasciato specifiche garanzie sulle misure di sicurezza; la piattaforma prevede infatti strumenti di crittografia al fine di garantire la riservatezza dei dati in transito e a riposo, oltre alla protezione da attacchi informatici. I dati personali contenuti nelle segnalazioni e quelli raccolti durante l'istruttoria sono memorizzati in un database del fornitore "*particolarmente sicuro*". Il relativo server è ubicato all'interno dell'Unione europea e tutti i dati memorizzati nel database sono crittografati. Nell'ambito della stipula del contratto di fornitura dell'applicativo, il fornitore è stato nominato responsabile esterno del trattamento.

A tal proposito, già prima dell'implementazione, sono stati richiesti due distinti pareri al DPO (Data Protection Officer), entrambi trasmessi alla SIAG per il relativo recepimento, anche per ciò che attiene alle misure tecniche di sicurezza.

Ad implementazione avvenuta, la valutazione di impatto (Data Protection Impact Assessment denominata DPIA), volta ad analizzare i rischi inerenti la privacy a carico di tutte le figure coinvolte nel trattamento dei dati in questione e ad adottare le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato, è stata aggiornata in data 18/03/2024, valutata positivamente dal DPO⁸ e caricata nel sistema KRC (Knowledge Risk Compliance)⁹.

⁸ Il DPO, nel suo parere, ha fornito alcune raccomandazioni per l'effettuazione del trattamento in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa a tutela e protezione dei dati personali. Il DPO ha raccomandato di porre attenzione, nello svolgimento di tutti i flussi e i processi di trattamento di dati personali, ai principi previsti dal Regolamento Europeo 2016/679, anche in ottica futura. In particolare, ha espresso le seguenti indicazioni:

"Si sottolinea che il titolare del trattamento è tenuto, in ogni caso, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di "liceità, correttezza e trasparenza", "limitazione della finalità", "minimizzazione dei dati" e "limitazione della conservazione", in base ai quali i dati personali devono essere "trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato", "raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità", "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" e "conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati" (art. 5, par. 1, lett. a), b), c) ed e), del Regolamento).

- *Si raccomanda di presidiare il trattamento stesso al fine di verificarne, nel tempo, eventuali cambiamenti o modifiche, che potrebbero impattare e rilevare dal punto di vista della normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali;*

- *Si suggerisce altresì di poter prevedere audit periodici nei confronti del fornitore della piattaforma atta alla gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing, al fine di monitorare nel tempo l'attuazione e l'eventuale implementazione di misure di sicurezza di natura tecnica ed organizzativa;*
- *Si raccomanda di procedere regolarmente all'elaborazione e alla sottoscrizione delle lettere di autorizzazione al trattamento nei confronti dei soggetti interni all'organizzazione del Titolare del trattamento. Si suggerisce altresì di fornire adeguate istruzioni alle persone autorizzate al trattamento e di procedere alla relativa formazione;*

- *Al fine di ridurre al minimo il rischio per i diritti e le libertà degli interessati, si raccomanda di procedere alla sensibilizzazione costante degli autorizzati al trattamento, nonché all'integrazione delle informative al trattamento dei dati e alla documentazione relativa al trattamento, ivi inclusa la presente valutazione di impatto, qualora necessario alla luce di future modifiche nel trattamento dei dati personali, in modo da mantenere aggiornata la documentazione e l'analisi effettuata;*

- *Si raccomanda altresì di non effettuare trattamenti aggiuntivi e sovrabbondanti, diversi e ulteriori da quelli strettamente necessari - tali trattamenti si configurano quali illegittimi e privi di base giuridica;*

- *Si sottolinea inoltre l'importanza di porre attenzione ad una puntuale gestione di eventuali violazioni di dati personali ("data breach") che dovessero riguardare i dati personali oggetto di trattamento in relazione agli adempimenti normativi previsti;*

2.1.2 Altri canali di segnalazione

Al fine di rendere accessibile il sistema di segnalazione a tutti i potenziali utenti, sono consentite segnalazioni scritte cartacee mediante consegna a mano o recapito a mezzo del servizio postale. In tal caso, la segnalazione va inserita in una busta chiusa recante la dicitura "riservata personale".

Per redigere la segnalazione, la persona segnalante può compilare l'apposito modulo, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione provinciale (<https://diritto.provincia.bz.it/it/whistleblower>).

Ove il segnalante non intenda avvalersi del modulo predisposto dall'amministrazione, la sua segnalazione potrà comunque essere presa in carico dall'amministrazione, purché sia sufficientemente circostanziata e non rientri fra i casi di esclusione¹⁰.

La segnalazione cartacea deve essere in ogni caso sottoscritta dalla persona segnalante e corredata di copia di un suo documento di riconoscimento. Al fine di garantire la riservatezza della persona segnalante, viene raccomandato di separare la segnalazione e la copia del documento di riconoscimento, inserendo quest'ultima in una seconda busta chiusa di dimensioni più piccole. La busta piccola dovrà essere inserita – unitamente alla segnalazione – in quella più grande, che andrà poi consegnata o inviata a mezzo posta all'indirizzo indicato.

È possibile, in alternativa, registrare un messaggio vocale tramite l'apposita piattaforma informatica; il software provvede automaticamente ad alterare la voce della persona segnalante, al fine di renderla non riconoscibile; il relativo file audio viene memorizzato nel software.

Inoltre, è altresì possibile richiedere un incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel corso dell'incontro la persona segnalante potrà rilasciare le sue dichiarazioni, di cui verrà redatto apposito processo verbale. La persona segnalante ha facoltà di prendere visione del relativo verbale, di richiedere le rettifiche eventualmente necessarie e di confermarlo mediante la propria sottoscrizione.

• Il DPO raccomanda inoltre al Titolare del trattamento di allertare tempestivamente il DPO stesso, al fine di raggiungerlo circa novità o problematiche intercorse nel trattamento, secondo i principi di *privacy by design* e *privacy by default*."

⁹ KRC è il portale applicativo che la Provincia utilizza ai fini della tenuta ed aggiornamento del registro dei trattamenti dei dati personali di cui all'art. 30 del Regolamento EU 2016/679).

¹⁰ Secondo la procedura prevista dalla G.P., "non vengono prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, salvo eventuali richieste di integrazioni:

- le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né all'ambito di intervento dell'amministrazione provinciale;
- le segnalazioni presentate in forma anonima;
- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, nonché quelle in cui si riferiscono fatti di pubblico dominio;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24."

Secondo la procedura adottata dalla Giunta provinciale con la citata delibera, le segnalazioni presentate in forma anonima rientrano tra i casi di esclusione. Resta comunque ferma la possibilità per l'amministrazione di procedere alle opportune e necessarie verifiche anche in presenza di una segnalazione anonima, purché la medesima sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari.

2.1.3 I soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni

La delibera della Giunta provinciale sopraindicata individua nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il soggetto destinatario delle segnalazioni e competente per la relativa gestione; il RPCT si avvale di un ristretto gruppo di lavoro, composto dal Direttore dell'Ufficio Affari istituzionali e da un dipendente delegato ad hoc; in caso di assenza o impedimento dei componenti del gruppo di lavoro, il RPCT può affidare lo svolgimento dell'istruttoria ad *“altro dipendente assegnato alle proprie strutture organizzative”*.

Conseguentemente, sono state effettuate le nomine specifiche con autorizzazione al trattamento dei dati e la previsione del divieto di raccolta dei dati eccedenti e dell'obbligo di cancellazione immediata di dati accidentalmente acquisiti.

I predetti soggetti sono stati destinatari di un primo ciclo formativo ed attualmente è in corso ulteriore attività formativa specifica.

Di fatto le segnalazioni pervenute sono state gestite dal RPCT ed i componenti del gruppo di lavoro hanno finora svolto funzioni operative e di supporto.

2.1.4 La procedura di gestione delle segnalazioni

Per quanto concerne la procedura adottata per la gestione delle segnalazioni, in linea con quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, si prevede che la ricezione sia confermata entro 7 giorni; è sempre possibile per il segnalante vedere lo stato della sua segnalazione attraverso la piattaforma informatica e colloquiare con l'ente attraverso un canale di comunicazione criptato tramite l'inserimento di un codice di accesso personale.

In ogni caso, durante la gestione dei casi, il segnalante viene aggiornato costantemente; viene fornito il feedback sulle azioni intraprese entro 3 mesi e viene comunicato l'esito finale a chiusura dell'indagine.

Secondo quanto dichiarato dai componenti del gruppo di lavoro citato, l'esito dettagliato delle segnalazioni viene documentato in annotazioni interne, aventi carattere riservato.

Il RPCT, entro 3 mesi dalla segnalazione, conclude il procedimento, provvedendo alternativamente:

- all'inoltro della segnalazione all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all'ANAC, per i profili di rispettiva competenza, qualora la segnalazione si rivelasse in tutto o in parte fondata;

- a dare comunicazione del fatto segnalato all'organo preposto ai procedimenti disciplinari e/o alle altre strutture organizzative competenti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso;
- all'archiviazione della segnalazione, qualora la medesima si rivelasse infondata alla luce delle risultanze dell'istruttoria.

Non è previsto espressamente nella procedura l'eventuale considerazione degli esiti della segnalazione ai fini della prevenzione del rischio corruttivo.

Con cadenza semestrale, sono inoltre adottati formali provvedimenti di archiviazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, con cui si procede ad archiviare in via cumulativa le segnalazioni che non possono avere seguito e per le quali non si dà avvio all'istruttoria¹¹. In tali provvedimenti, pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente della Provincia, le segnalazioni e l'esito della loro trattazione sono comunque descritti in modo sintetico, affinché non sia possibile risalire né all'autore della segnalazione, né al suo contenuto.

Entro i 5 anni dalla chiusura del caso vengono eliminati i dati e la documentazione.

A tal proposito la piattaforma informatica consente di prevedere dei reminder per procedere con il feedback e la cancellazione manuale delle segnalazioni.

2.1.5 Segnalazioni pervenute

Nell'ultimo triennio, il numero totale delle segnalazioni è stato contenuto (9), di cui 2 segnalazioni anonime.

Per quanto riguarda i canali di segnalazione utilizzati, i segnalanti hanno fatto un utilizzo limitato dell'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale della Provincia; le segnalazioni sono pervenute, con la vecchia procedura, via mail alla casella di posta elettronica dedicata whistleblower@provincia.bz.it oppure a mezzo del servizio postale.

Per quanto riguarda la tipologia di soggetti segnalanti si è trattato di dipendenti, autonomi collaboratori, segnalanti anonimi o cittadini.

Come riportato nei diversi PTPCT e PIAO approvati negli ultimi anni, le segnalazioni presentate ad oggi, secondo quanto dichiarato dai componenti del gruppo di lavoro, non hanno evidenziato particolari criticità ai fini della prevenzione della corruzione.

2.2 Il whistleblowing presso l'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima

L'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima (di seguito denominata Agenzia) ha implementato un processo di ricezione e gestione delle segnalazioni in adempimento a quanto previsto dalla

¹¹ Si tratta dei casi di esclusione di cui alla nota precedente.

normativa europea e nazionale.

In merito all'istituto del whistleblowing, alle modalità e ai canali di segnalazione è stata data comunicazione tramite apposita sezione del sito istituzionale <https://www.agenziacasaclima.it/it/home-1.html> ed in particolare il documento *FAQ whistleblowing* ivi consultabile contiene le informazioni sulla policy di gestione dell'istituto del whistleblowing da parte dell'Agenzia, le violazioni segnalabili, il soggetto deputato a ricevere la segnalazione, i canali di segnalazione, le misure di protezione del segnalante, la tutela dell'identità del segnalante.

Le segnalazioni sono menzionate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (denominato MOGC) ai sensi del D.lgs. 231/2001; inoltre le procedure di gestione sono state formalizzate in dettaglio nel documento "Determina del Direttore Generale n.2024/33 del 19.7.2024 "Aggiornamento Linee Guida per il Whistleblowing.

Infine, con determina del Direttore Generale n. 2024/59 del 2.12.2024 è stato revisionato il Codice etico che richiama l'allegato 1 "Linee guida Whistleblowing & FAQ come parte integrante.

Si aggiunge che nel Codice etico sono previste espressamente forme di responsabilità disciplinare in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

2.2.1 La piattaforma informatica

L'Agenzia ha predisposto un canale interno telematico. La segnalazione tramite il canale telematico avviene attraverso il sito web - Ente trasparente - Whistleblowing dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima e l'utilizzo della piattaforma online SAFETIPS, sviluppata ad hoc per la gestione del whistleblowing.

La piattaforma prevede un inserimento guidato dei dati della segnalazione, prevede e gestisce le informative di privacy ed offre strumenti per la gestione del workflow dell'istruttoria.

Il canale di segnalazione consente ai segnalanti di effettuare segnalazioni in forma anonima e di comunicare in forma anonima con il responsabile del whistleblowing.

Per garantire un livello di protezione adeguato, nell'implementazione della piattaforma SAFETIPS, sono state adottate misure tecniche e organizzative da parte della softwarehouse INOOVA, specificate nel documento TOM (Technisch-organisatorische Massnahmen).

Le segnalazioni vengono anonimizzate, in modo tale che i dati relativi all'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti non siano visibili in via ordinaria a chi gestisce la segnalazione e siano visibili soltanto nei casi di motivata necessità. Il responsabile del whistleblowing riceve la segnalazione in forma criptata ed anche le interlocuzioni successive alla segnalazione avvengono in maniera anonima.

L'inserimento delle informazioni e l'intero trattamento delle comunicazioni avvengono sui server di INOOVA s.r.l.; i server sono situati in Germania in un centro dati certificato DIN ISO/IEC 27001.

Nell'ambito della stipula del contratto di servizio di gestione dell'applicativo, è stato predisposto e firmato con INOOVA s.r.l. un accordo per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679).

L'intera procedura di segnalazione, i dati e i documenti caricati sulla piattaforma vengono automaticamente criptati in forma SSL¹², senza cookies e senza tracking o logging degli indirizzi IP. I dati vengono quindi trasmessi dal browser al server attraverso il protocollo criptato.

Il database è criptato e l'accesso al suo contenuto è possibile solo con utente e password unicamente ai soggetti autorizzati.

È stata effettuata una valutazione di impatto (Data Protection Impact Assessment denominata DPIA), volta ad analizzare i rischi inerenti la privacy a carico di tutte le figure coinvolte nel trattamento dei dati in questione e ad adottare le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato; essa è stata valutata positivamente dal DPO in data 07/02/2024.

2.2.2 Altri canali di segnalazione

Oltre alle segnalazioni attraverso la suddetta piattaforma informatica, le segnalazioni possono anche essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza del MOGC via e-mail all'indirizzo odv@agenziacasaclima.it.

Non si prevedono forme alternative di segnalazione in forma orale.

2.2.3 I soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni e la relativa procedura

La gestione delle segnalazioni attraverso la piattaforma informatica avviene direttamente ed esclusivamente da parte del RPCT dell'Agenzia, autorizzato al trattamento dei relativi dati.

Secondo quanto dichiarato, il predetto soggetto è stato adeguatamente formato rispetto alla normativa sulla protezione dei dati, sulla sicurezza dei dati e sugli aspetti gestionali della procedura.

Oltre al RPCT, il responsabile ICT ha accesso alla piattaforma online nella sua esclusiva funzione di amministratore di sistema.

La procedura di gestione, come riportata sulla pagina informativa del sito web prevede le varie fasi ai sensi della normativa europea e nazionale, manca tuttavia il riferimento esplicito all'obbligo di invio entro 7 giorni della conferma di ricezione della segnalazione.

Non risultano pervenute segnalazioni nell'ultimo triennio.

¹² I protocolli SSL sono protocolli standard che proteggono le comunicazioni via Internet; assicurano cioè che le informazioni sensibili fornite dagli utenti sul web rimangano riservate e non vengano in alcun modo intercettate da terze parti; questo avviene grazie a una comunicazione criptata tra il client server e il server web.

2.3 Il whistleblowing presso l'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano

L'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (di seguito denominato IPES) ha previsto i seguenti canali di segnalazione:

- comunicazione via e-mail alla casella di posta elettronica: whistleblower@pec.wobi.bz.it;
- comunicazione a mezzo del servizio postale. La segnalazione, in tal caso, va inviata in busta chiusa, con la dicitura riservata personale, al responsabile della prevenzione della corruzione; alla segnalazione va allegata la copia di un documento d'identità, cui apporre la propria firma. Per garantire la riservatezza del segnalante si consiglia di separare segnalazione e copia di documento di riconoscimento e di inserire la copia del documento in una seconda busta chiusa di dimensioni più piccole. La busta piccola viene inserita in quella più grande che viene inviata per posta;
- segnalazione orale, mediante dichiarazione rilasciata in presenza del Responsabile della prevenzione della corruzione; la dichiarazione viene verbalizzata.

Sul sito web dell'Istituto *Home > Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione* si informa che per le segnalazioni scritte è stato predisposto il modulo di segnalazione, ma il medesimo non è reperibile sulla stessa pagina.

La segnalazione può avvenire anche in forma del tutto anonima, purché adeguatamente circostanziata.

Nell'ultimo triennio non è pervenuta alcuna segnalazione.

III. Conclusioni

In base alle informazioni ottenute ed alle verifiche effettuate, si formulano, in un'ottica di miglioramento, alcuni suggerimenti e raccomandazioni, per le quali si prevede un follow up tra un anno.

3.1 Amministrazione provinciale

L'amministrazione provinciale ha adeguato le procedure di gestione delle segnalazioni alle nuove disposizioni dettate dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dal D.lgs. 24/2023, prevedendo, tra i diversi canali di segnalazione, una piattaforma informatica e disciplinando ex novo la procedura. La prassi organizzativa e di processo risultano altresì adeguate.

Con riferimento alle misure poste a tutela della riservatezza del segnalante, si suggerisce di valutare l'opportunità di introdurre la figura del custode dell'identità del segnalante; tale figura è prevista in via

opzionale e non obbligatoria dalle Linee Guida ANAC, quale eventuale ulteriore garanzia per la tutela della riservatezza del segnalante.

Il custode dell'identità è sostanzialmente un soggetto terzo che, su esplicita e motivata richiesta di chi è deputato a ricevere la segnalazione, consente al medesimo di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al custode, il quale non tratta direttamente i dati relativi al segnalante e quelli contenuti nella segnalazione, ma procede unicamente all'eventuale autorizzazione.

Con riferimento all'ipotesi in cui il RPCT dell'amministrazione provinciale, in caso di assenza o impedimento dei componenti del gruppo di lavoro, affidi lo svolgimento dell'istruttoria ad altro dipendente assegnato alle proprie strutture organizzative, si dovrebbe precisare che anche per tali soggetti vanno adottate le misure organizzative e di sicurezza previste per i componenti del gruppo di lavoro (ad es. specifica autorizzazione al trattamento, formazione specifica ecc. ecc.).

Con riferimento alla fase di conclusione del procedimento ed ai provvedimenti alternativi eventuali, non è previsto espressamente l'eventuale considerazione degli esiti della segnalazione ai fini della prevenzione del rischio corruttivo e del relativo aggiornamento del PIAO. Si raccomanda di integrare in tal senso la procedura, considerata la eventuale rilevanza delle segnalazioni e la relativa incidenza nella valutazione del rischio.

Con riferimento al Codice di comportamento del personale provinciale, si rileva che, nella versione vigente, esso non reca e/o non richiama la disciplina in materia di whistleblowing, prevedendo, al contrario, la segnalazione di irregolarità al superiore gerarchico¹³.

Secondo quanto dichiarato dai componenti del gruppo di lavoro, il Codice è in fase di aggiornamento e si prevede l'inserimento di un articolo sull'argomento nella nuova versione.

A tal proposito si raccomanda di concludere in tempi ragionevoli la fase di aggiornamento, riformulando l'articolo 5 e richiamando gli elementi salienti dell'istituto di wb e la procedura di segnalazione e gestione prevista dall'amministrazione; al fine di allineare il Codice al quadro normativo attuale, dovranno inoltre essere ivi previste forme di responsabilità disciplinare in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni, in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

3.2 Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima

L'Agenzia ha adeguato le procedure di gestione delle segnalazioni alle nuove disposizioni dettate dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dal D.lgs. 24/2023, prevedendo, tra i diversi canali di segnalazione, una

¹³ In particolare, l'art. 5, comma 5 del Codice di comportamento recita:

“4. Rispettiamo le prescrizioni contenute nel vigente piano per la prevenzione della corruzione e, all'occorrenza, collaboriamo con il/la responsabile per la prevenzione della corruzione. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnaliamo alla dirigente preposta/al dirigente preposto eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione, di cui siamo venuti a conoscenza.”

piattaforma informatica e adottando la procedura prevista dalla normativa.

Oltre a richiamare quanto suggerito all'amministrazione provinciale in merito alla figura del custode dell'Identità, si segnala che non si prevedono forme alternative di segnalazione in forma orale, forma espressamente prevista dal D.lgs. 24/2023; al fine di consentire a tutti la possibilità di segnalare, la procedura andrebbe integrata prevedendo anche tale canale, così come previsto dalla normativa.

3.3 Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano

L'Istituto non ha ancora adeguato le procedure di gestione delle segnalazioni alle nuove disposizioni dettate dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dal D.lgs. 24/2023; in proposito ha dichiarato che *“ha iniziato ad attivare le procedure di acquisizione della piattaforma informatica”*.

Si raccomanda un sollecito adeguamento in tal senso, prevedendo, in particolare, la piattaforma informatica quale canale preferenziale di segnalazione ed un'adeguata comunicazione informativa sull'istituto del web.

Sul sito web dell'Istituto andrà comunque reso accessibile il modulo di segnalazione menzionato sulla pagina *Home › Amministrazione trasparente › Altri contenuti › Prevenzione della corruzione*, attualmente non reperibile sulla stessa pagina.

Cinzia Flaim

Irmgard Prader



Prüfstelle
39100 Bozen | Freiheitsstraße 66
Organismo di valutazione
39100 Bolzano | Corso Libertà, 66

Tel. 0471 402 212 | Fax 0471 260 114
pruefstelle@landtag-bz.org | organismovalutazione@consiglio-bz.org
PEC: pruefstelle.organismovalutazione@pec.prov-bz.org
www.landtag-bz.org/de/pruefstelle.asp
www.consiglio-bz.org/it/organismo-di-valutazione.asp